



COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

AREA VIGILANZA

Via Roma, 28 - C.A.P. 09034
Tel/Fax 070 96.30.001

www.comune.villasor.ca.it - e-mail: pm@comune.villasor.ca.it

Part. IVA 00530500925
C.F. 82002160925

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI E CORPI VEICOLI TERRESTRI (RCA+CVT) - KASKO - INFORTUNI CONDUCENTI)

CIG Z1D0F683D8

CAPITOLATO D'ONERI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

Contraente :	L'Ente che stipula il contratto;
Assicurato :	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto: - Il Comune di VILLASOR - Il legale rappresentante; - I dipendenti tutti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'assicurato;
Società :	La Compagnia Assicuratrice
Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione
Premio :	La somma dovuta alla Società
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose :	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto :	La percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato
Franchigia :	La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERE

1.01 – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto

della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano da dolo dell'Assicurato.

1.02 - Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.03 – Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il contratto ha la durata di anni 1; Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto. Pertanto la Compagnia aggiudicataria è contrattualmente impegnata, e a tal fine senza ulteriori adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale dovrà provvedere all'emissione delle singole polizze, alle date indicate da Codesta Amministrazione Comunale in prossimità della scadenza delle precedenti.

1.04 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

1.05 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ove possibile, sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23/12/1976 n. 857 convertito con modificazioni nella Legge 26/2/1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Compagnia tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza entro 15 (QUINDICI) giorni dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza. Il Comune fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

1.06 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto.

1.07 – Recesso annuale del Contratto

E' facoltà del Contraente / Società recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, al termine di ogni anno, senza preavviso, conservando la copertura assicurativa fino alla stipula della nuova polizza e comunque entro 15 giorni dalla data di scadenza annuale.

1.08 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiamenti. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

1.09 – Servizio Informativo dei sinistri

La Società è tenuta a fornire al Contraente le statistiche dei sinistri riservati/liquidati a semplice richiesta del Contraente.

1.10 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano sbarrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) contestualmente alla stipula delle polizze ed ai successivi rinnovi, senza sovrappremio. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio. Nel caso trovi l'applicazione l'art. 1901, 2° comma C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

1.11 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.

1.12 - Oneri Fiscali

Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento sia stato in qualsiasi modo anticipato.

1.13 - Foro Competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro in cui ha sede l'Assicurato.

1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata indirizzata alla Società.

1.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a corrispondere, nei limiti dei massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento per i rischi della responsabilità civile obbligatoria. L'assicurazione copre anche la responsabilità:

- per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
- dell'istruttore durante le esercitazioni, quando il veicolo assicurato è destinato a scuola guida;
- per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il veicolo assicurato è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

2.1.1 - Estensioni

L'assicurazione opera per i seguenti rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, nel limite dei massimali convenuti che, tuttavia, sono destinati anzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per:

- a) la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propria, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni alle persone ed alle cose trasportate a bordo del veicolo ed i danni al veicolo;
- b) la responsabilità civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del Proprietario o del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna nonché ai mezzi sotto carico e scarico. Sono esclusi tuttavia, i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.

Le garanzie RCA si intendono inoltre estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;

- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.

2.1.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti, ovvero alle quali sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144, comma 2 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. La garanzia non opera, in ogni caso per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.1.3 - Persone non considerate terzi

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose e agli animali subiti:

- a) dal proprietario del veicolo, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio e dal locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a) precedente, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- c) nel caso in cui l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) precedente;
- d) dai terzi trasportati.

2.2 – Massimali per sinistro con sottolimiti per danni alle persone e alle cose

per tutti i veicoli assicurati: €. 6.000.000,00 / 5.000.000,00 / 1.000.000,00

2.3 – Polizza

L'assicurazione ha per base la garanzia dei veicoli indicati nella scheda riepilogativa, e successivamente per eventuali ulteriori veicoli, anche in sostituzione di precedenti, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente, nonché eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, ma in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

2.4 – Tipo di formula R.C.

Applicazione di tariffa:

- Bonus/Malus per le autovetture;
 - Bonus/Malus o forma equivalente ove applicabile, oppure Tariffa fissa con Pejus per altri veicoli;
- Esclusa la formula con franchigia.

2.5 – Variazione Parco Automezzi

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

2.6 – Regolazione del Premio

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

2.7 – La Società, rinuncia al diritto di rivalsa:

- a) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;
- b) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- c) limitatamente agli autocarri, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- d) nel caso in cui il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. La presente deroga è esclusivamente operante nei confronti della sola società proprietaria o locataria di veicoli adibiti a trasporto cose dati in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali. L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria sia a conoscenza, prima del sinistro, delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, la rivalsa è limitata al conducente, fino al 10% della somma liquidata, con il massimo di € 500,00 per sinistro. La presente limitazione alla rivalsa non è comunque operante nel caso in cui il conducente sia affetto da etilismo cronico, ovvero da certificata tossicodipendenza; la deroga non opera inoltre se l'ente o la società proprietaria del veicolo sia a conoscenza, prima del sinistro, della suddetta situazione patologica del dipendente o del collaboratore, anche occasionale, al quale è stato dato in uso il veicolo.

RISCHI Incendio, Furto, Kasko ed Eventi Sociopolitici e Naturali (Garanzie valide solo per i veicoli indicati nella specifica scheda allegata)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, se richiesto dall'Ente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie, inclusi gli impianti e/o dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi sotto indicati, fermo restando che le garanzie si intendono collegate alla R.C.A. .

3 1 -Incendio

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti determinati dai seguenti eventi: incendio; esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione o del serbatoio; anche se causati da dolo di terzi; fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti.

La garanzia è operante anche nel caso di:

- colpa grave dell'Assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'Assicurato;

La Società rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti dell'Assicurato e delle persone legittimate al suo utilizzo.

3.2 - Ricorso Terzi da incendio

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di € 250.000,00 per sinistro, i danni materiali e diretti provocati a beni mobili o immobili di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo, nonché di esplosione o scoppio del carburante in esso contenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale quale definita dalla Legge. Questa estensione non opera:

- a) se il sinistro sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento o svuotamento dei serbatoi;
- b) per i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato;
- c) per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose.

3.3 – Furto

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- furto, consumato o tentato;
- rapina.

Sono compresi i danni subiti dal veicolo:

- nell'esecuzione o nel tentativo del furto o della rapina;
- durante il suo possesso o uso abusivo conseguente al reato;
- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti, non assicurati, posti all'interno del veicolo.

La validità della garanzia furto è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la detrazione della percentuale di scoperto ed il minimo indicati in polizza, detto scoperto non potrà essere superiore al 10% del danno, ed il minimo scoperto non indennizzabile non potrà essere superiore a euro 500,00.

3.4 – Eventi Sociopolitici e Fenomeni Naturali

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia è operativa solo se l'Assicurato od il conducente non vi abbiano preso parte attiva. Il pagamento dell'indennizzo potrà essere effettuato con applicazione di uno scoperto massimo del 10% e con il minimo importo non indennizzabile non superiore a € 250,00.

La garanzia inoltre dovrà essere prestata per i seguenti eventi:

- bufera, trombe d'aria, uragani e cose trasportate da tali eventi;
- allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- caduta di grandine, neve e ghiaccio;
- pressione della neve;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
- eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti;
- caduta di alberi o di sassi;
- collisione con animali selvatici.

Il pagamento dell'indennizzo potrà essere effettuato con applicazione di uno scoperto massimo del 10% e con il minimo importo non indennizzabile non superiore a € 250,00.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l'Assicurato.

3.5 - Kasko

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti del valore degli autoveicoli indicati nella tabella che segue, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro animali, ostacoli fissi o mobili, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi. L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente, dei loro famigliari, dei trasportati a bordo del veicolo e/o delle persone che lo detengono legittimamente. La garanzia è prestata nella forma "totale a valore intero" senza scoperto e/o franchigia e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori.

La Società rinuncia all'eventuale diritto di surrogazione che le compete (art.1916 del codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

La presente garanzia può essere prestata con uno scoperto a carico dell'assicurato non superiore al 10% del danno, e con minimo non indennizzabile non superiore a 500,00 euro. In caso di sinistro parziale, fatta eccezione per i pneumatici ed i cerchi per i quali è applicabile il degrado nella misura fissa non superiore al 30%, i danni saranno liquidati dalla Società assicuratrice senza applicazione di degrado. In ogni caso, l'ammontare del danno indennizzabile non potrà essere superiore al valore del veicolo o, se inferiore, al valore assicurato. Nel caso venga accertato che il valore assicurato copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non viene applicata qualora il valore del veicolo non superi il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale è applicata sulla sola eccedenza.

3.6 - Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo e dei suoi accessori, al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio.

ULTERIORI GARANZIE

(Garanzie valide per tutti i veicoli indicati in elenco esclusi motocarri/motocicli/ciclomotori, macchine operatrici e agricole) Le seguenti garanzie accessorie si intendono collegate alla garanzia R.C.A.

4.1 - Rottura Cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute:

per la sostituzione ed installazione dei cristalli, delimitanti l'abitacolo del veicolo, danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatto di terzi, sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo per ogni singolo veicolo. La garanzia non opera per le rigature o segnature e simili, né per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli e comunque per i danni agli specchi retrovisori esterni. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate;

4.2 – Fenomeno Elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute:

per i danni di fenomeno elettrico comunque verificatosi, sino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo per ogni singolo veicolo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria;

4.3 – Ripristino dispositivi di sicurezza

La Società si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute:

per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza, dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00 per sinistro e per anno assicurativo per ogni singolo veicolo. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate;

4.4 – Perdita delle chiavi

La Società si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute:

per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di smarrimento o furto delle chiavi, da parte dell'Assicurato o di chi ha in uso il veicolo, nonché per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico, fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo per ogni singolo veicolo, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità, nonché della documentazione probatoria attestante la spesa sostenuta al riguardo;

4.5 – Danni al bagaglio

La Società si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute:

per il rimborso, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, dei danni subiti dal bagaglio, fino alla concorrenza di € 150,00, massimo indennizzabile per ogni singolo veicolo;

4.6 – Danni all'impianto Antifurto e/o localizzatore satellitare

La Società si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute:

per il rimborso, in caso di incendio o di incidente da circolazione, delle spese sostenute per il ripristino, anche a seguito di distruzione, degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni singolo veicolo, salvo che siano risarcibili dal responsabile del sinistro o che siano indennizzabili in base ad altre garanzie prestate;

4.7 – Danni agli indumenti e tappezzeria per soccorso stradale

La Società si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute:

per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 500,00 per evento per ogni singolo veicolo. La garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità;

4.8 – Danni subiti per effetto della circolazione di veicoli non assicurati per la R.C. Obbligatoria.

La Società si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria: i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile e con il limite di € 5.000,00. La garanzia avrà effetto purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate, ovvero qualora l'Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

4.9 – Assistenza (garanzia valida limitatamente agli autoveicoli e motoveicoli indicati nella tabella che segue)

Qualora in conseguenza di incendio, guasto (compreso anche il caso di foratura), furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Società, anche attraverso proprie strutture convenzionate, organizza, a scelta dell'assicurato, il **soccorso stradale** del veicolo: fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo; oppure, su richiesta dell'assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di 50 km dal luogo del sinistro. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato. Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo potrà essere ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura organizzativa, la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al **secondo traino** per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato entro il limite di 50 km. La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro; resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente. A seguito di incidente da circolazione, la Struttura organizzativa dovrà provvedere anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** con spese a carico della Società fino a 1.000,00 euro.

4.10 - Spese di immatricolazione, spese di assicurazione R.C.A. – Tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa:

- le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a € 300,00 per evento;
- la quota parte di premio R.C.A., al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

ESCLUSIONI

L'assicurazione CVT non è operante per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare;
- b) avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, vandalismo (diverso dall'incendio), salva la garanzia Eventi sociopolitici dove operante;
- c) avvenuti in conseguenza di bufera, trombe d'aria ed uragani, alluvioni, inondazioni e mareggiate, caduta di grandine, neve e ghiaccio pressione della neve, frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti, salvo per i veicoli dove è operante la garanzia Fenomeni naturali o, per la sola rottura cristalli, la copertura assicurativa Garanzie accessorie;
- d) avvenuti in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso;
- f) di semplici bruciature non seguite da incendio;
- g) di fenomeno elettrico comunque verificatosi, salvo che sia stata resa operante la copertura assicurativa "Garanzie accessorie";
- h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i) conseguenti ad appropriazione indebita;
- j) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- k) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili.
- l) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- m) per i danni subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuoristrada";
- n) per i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;

Tutela Giudiziaria

(Garanzie valide per tutti i veicoli indicati in elenco esclusi motocarri/motocicli/ciclomotori)

Le seguenti garanzie accessorie si intendono collegate alla sezione R.C.A

5.1 - Oggetto

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti di euro 50.000,00, nonché alle condizioni che seguono, l'onere delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela degli interessi dell'Assicurato in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli che abbia dato origine ad una delle vertenze assicurate.

Sono in garanzia le spese:

- per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;

- per l'intervento di un consulente tecnico nominato dall'Assicurato o dall'Autorità;
- per l'intervento di un investigatore;
- di giustizia;
- del legale di controparte nel caso di soccombenza ovvero di transazione autorizzata dalla Società;
- processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - DI. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

5.2 - Vertenze assicurate

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti del conducente e/o del proprietario del veicolo e/o dell'usufruttuario e/o dell'acquirente con patto di riservato dominio e/o del locatario per i sinistri che abbiano dato origine a:

- controversie relative a danni subiti per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
- controversie relative a danni cagionati a trasportati od altri soggetti;
- controversie relative a danni che i trasportati abbiano subito a causa dell'altrui fatto illecito, previa rinuncia degli stessi a qualsiasi azione nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo e/o dell'usufruttuario e/o dell'acquirente con patto di riservato dominio e/o del locatario o delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente;
- imputazioni per delitto colposo o contravvenzione;
- imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
- istanza di revoca del provvedimento di sospensione della patente, in conseguenza di incidenti da circolazione;
- assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo Assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

5.3 - Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante:

- a) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione di responsabilità civile da circolazione;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore, o in caso di violazione degli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), oppure in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del Codice della Strada, salvo successivo proscioglimento o assoluzione;
- c) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) per le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato o degli altri soggetti per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- g) per le controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni e risse da chiunque provocati;
- h) per le controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- i) per le controversie relative a prestazioni professionali;
- j) per le controversie di natura contrattuale;

- k) per le controversie tra le persone assicurate, nel qual caso la garanzia opera solo a favore del Contraente/Assicurato;
- l) per le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni;
- m) per fatti conseguenti a scioperi, tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- n) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- o) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale. Inoltre l'assicurazione non comprende:
- p) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, nonché degli oneri fiscali.

5.5 - Attribuzione delle somme recuperate

Le somme recuperate per capitali ed interessi spetteranno integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza di chi le ha sostenute o anticipate.

INFORTUNI CONDUCENTI

La società deve garantire tutti i conducenti dei veicoli di proprietà della Contraente indicati nell'allegato elenco, per i seguenti massimali pro-capite:

- €. 200.000,00 capitale caso morte
- €. 200.000,00 caso invalidità permanente senza alcuna franchigia e con riferimento alla tabella INAIL
- €. 3.000,00 rimborso spese sanitarie per anno assicurativo
- €. 100,00 diaria giornaliera per ricovero ospedaliero

SCHEDA ELENCO VEICOLI

Dati relativi ai veicoli ed agli attestati di rischio come da allegato.